

**La Corte e il “suo” processo.
Brevi riflessioni a margine della sent. n. 10 del 2015 della Corte costituzionale**

di Tommaso F. Giupponi *

(in “*Lo Stato*”, n. 4/2015)

Sommario: 1. Diritti fondamentali ed emergenza economico-finanziaria: una decisione storica? - 2. Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità, tra regole processuali e bilanciamento. - 3. La (non risolta) questione dell’incidentalità, e il rapporto tra l’art. 136 Cost. e le previsioni di cui agli artt. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87. - 4. Il seguito della decisione e la contestata relazione tra dispositivo e motivazione “illegittima”.

1. Diritti fondamentali ed emergenza economico-finanziaria: una decisione storica?

La recente decisione n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, come noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa della c.d. “Robin Tax”, introdotta nel 2008 e relativa all’introduzione di un prelievo IRES aggiuntivo per le imprese operanti nel settore della commercializzazione di idrocarburi¹. Il Giudice delle leggi ha stabilito che tale previsione fosse in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, e quindi “irragionevole” sotto diversi profili, dal momento che i mezzi approntati dal legislatore per perseguire lo scopo (definito «senz’altro legittimo») di tassare i «sovra-profitti» conseguiti dalle imprese petrolifere in una particolare ed eccezionale congiuntura economica, risultavano complessivamente inidonei, e avevano quindi comportato non una legittima differenziazione del trattamento tributario, ma una discriminazione del tutto arbitraria.

L’imposta, infatti, non solo colpiva l’intero reddito dell’impresa (e non solamente la quota di “sovra-profitto” derivante dalla particolare congiuntura economica), ma risultava del tutto slegata, sul piano temporale, dalla previsione di un limite connesso alla permanenza della situazione di fatto originariamente riscontrata, apparendo dunque «un prelievo strutturale» destinato ad operare ben oltre l’orizzonte temporale della congiuntura medesima. Da ultimo, la previsione legislativa appariva irrazionale per inidoneità a conseguire il suo scopo, dal momento che il prescritto divieto di traslazione dei maggiori oneri sui prezzi al consumo (espressione delle «finalità solidaristiche» perseguite dal legislatore) risultava difficilmente assoggettabile a controlli efficaci, volti a garantire che non fosse sostanzialmente eluso².

Giunta a questo punto, però, la Corte sembra mutare prospettiva, affermando di non potere «non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su

¹ Cfr. l’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale era prevista una “addizionale” del 5,5% per le imprese che, nel periodo di imposta precedente, avessero conseguito ricavi superiori a 25.000.000 di euro. La disciplina in questione, al fine di non danneggiare i consumatori, stabiliva anche un divieto, per le citate imprese, di traslazione del prelievo aggiuntivo sui prezzi al commercio, affidando all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di vigilare sull’andamento dei prezzi e sugli effetti complessivi del tributo.

altri principi costituzionali, al fine di valutare l'eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della sua decisione sui rapporti pendenti». Dunque, la disciplina legislativa è dichiarata illegittima, ma la decisione di incostituzionalità deve essere temperata dalla considerazione dei suoi effetti su altri principi costituzionali. In questo caso, secondo il ragionamento della Corte, a venire in considerazione è l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Infatti «l'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale [...] determinerebbe [...] uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime»³.

Per questi motivi, analogamente a quanto previsto anche in altri ordinamenti costituzionali europei⁴, la Corte afferma di potere, seppur eccezionalmente e per «ragioni di stretta necessità», modulare nel tempo gli effetti della sua decisione, stabilendo che la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime scatti solo dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, «considerato il principio generale della retroattività risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, gli interventi di questa Corte che regolano gli effetti temporali della decisione devono essere vagliati alla luce del principio di stretta

2 «In definitiva, il vizio di irragionevolezza è evidenziato dalla configurazione del tributo in esame come maggiorazione di aliquota che si applica all'intero reddito di impresa, anziché ai soli sovra-profitti; dall'assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l'applicazione; dall'impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo» (così espressamente la Corte).

3 In questo senso, «le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Inoltre, l'indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire - in ragione dell'applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno traslato gli oneri - determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.».

4 Vengono espressamente richiamati i casi delle Corti costituzionali di Austria, Germania, Spagna e Portogallo, pur differenti tra loro: nel caso di Portogallo e Austria, infatti, tale possibilità è espressamente prevista dalla Costituzione o da legge costituzionale, mentre nel caso di Germania e Spagna appare frutto di un'evoluzione della stessa giurisprudenza costituzionale in merito alla differenza tra decisioni di vera e propria incostituzionalità e di mera "incompatibilità" (distinzione, nel caso tedesco, in ogni caso successivamente recepita dallo stesso legislatore). Per approfondimenti sul punto, da ultimo, vedi P. Passaglia (a cura di), *Problematiche finanziarie nella modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità*, Ufficio studi della Corte costituzionale, 2014 (reperibile su www.cortecostituzionale.it).

proporzionalità»; per questi motivi tali interventi devono «essere rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: l'impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco».

2. Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità, tra regole processuali e bilanciamento.

Senza entrare nel merito dei profili sostanziali del giudizio in questione, attinenti ai vizi di costituzionalità riscontrati dalla Corte, la sentenza offre più di uno spunto di riflessione sul piano processuale, potendo rappresentare una vera e propria “svolta” in merito allo stesso modello di giustizia costituzionale del nostro ordinamento⁵. Essa, infatti, afferma espressamente per la prima volta e in generale la possibilità, per il Giudice delle leggi, di modulare nel tempo gli effetti della dichiarazione di illegittimità di un atto legislativo. Non sono mancati, infatti, casi in cui la Corte ha cercato di limitare sul piano temporale le conseguenze delle proprie decisioni; tuttavia (come gli stessi esempi citati in sentenza dimostrano) si è trattato quasi sempre di decisioni connesse al complesso tema della c.d. illegittimità costituzionale sopravvenuta.

Con tale espressione, come noto, ci si riferisce però a fenomeni diversi tra loro, se solo si pensa al fatto che, da un lato, essa può riguardare non solo il successivo mutamento del parametro costituzionale, ma anche del quadro normativo vigente o, addirittura, l'evoluzione della stessa coscienza sociale. Una cosa, infatti, è che una determinata disposizione normativa appaia pienamente conforme a Costituzione al momento della sua adozione, ma successivamente risulti in contrasto con essa alla luce di una revisione della Carta fondamentale, e a partire da quella data⁶. Altra cosa è che, immutato il parametro costituzionale, l'illegittimità costituzionale sia frutto della successione e della stratificazione delle leggi nel tempo, con particolare riferimento alla graduale attuazione di determinati principi costituzionali⁷. In questo caso, infatti, l'illegittimità costituzionale delle norme legislative scatta sempre a partire da un determinato momento, successivo all'entrata in vigore della legge stessa, ma gli effetti della decisione della Corte possono incidere⁸ o

5 Si vedano, tra gli altri, i numerosi contributi ospitati dal *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, all'indirizzo www.forumcostituzionale.it; dalla *Rivista AIC*, all'indirizzo www.rivistaaic.it; da *Giurcost.it*, all'indirizzo www.giurcost.it; da *Federalismi.it*, all'indirizzo www.federalismi.it; da *Costituzionalismo.it*, all'indirizzo www.costituzionalismo.it.

6 Quello che, da ultimo, è accaduto in occasione della revisione del Titolo V ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha rivisto il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni (vedi i casi citati in decisione di cui alle precedenti sentt. nn. 370 del 2003, 14 del 2004 e 423 del 2004, tutte connesse alla necessaria continuità nella garanzia di determinati diritti costituzionali). In senso solo parzialmente analogo, si pensi anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalla sent. n. 1 del 1956, ha ritenuto di poter valutare la conformità alla Costituzione del 1948 anche della legislazione anteriore alla sua entrata in vigore.

meno⁹ sui rapporti pendenti a seconda del margine di discrezionalità del Giudice delle leggi nell'individuare il termine a partire dal quale la disposizione legislativa deve ritenersi incostituzionale, anche alla luce della necessità di limitare eventuali effetti pregiudizievoli nei confronti di determinati principi costituzionali (ulteriori rispetto a quelli invocati come parametro nelle ordinanze di rimessione).

Che, però, si trattasse di singoli casi, eterogenei tra loro, e non della "codificazione" di un generale potere decisorio del Giudice delle leggi è evidente alla stessa Corte, dal momento che essa afferma chiaramente che la «graduazione degli effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale deve ritenersi coerente con i principi della Carta costituzionale»; e in tal senso, infatti, il Giudice delle leggi ricorda di aver «operato anche in passato, in alcune circostanze, sia pure non del tutto sovrapponibili a quella in esame».

Se, però, il caso è diverso e la decisione appare innovativa, quali sono le argomentazioni volte a sostenerla? Secondo la Corte «l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi costituzionali; «esso, tuttavia, non è privo di limiti», se è vero che «l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti», pena la compromissione del principio della «certezza del diritto» e dei rapporti giuridici. Se questo è vero, allora, «ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati». In tutti questi casi, però, «la loro individuazione è ascrivibile all'attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale ed è, quindi, la Corte costituzionale – e solo essa – ad avere la competenza in proposito»¹⁰.

7 Così, tra gli altri, i precedenti richiamati dalla stessa decisione (sentt. nn. 266 del 1988, 501 del 1988, 50 del 1989, 124 del 1991 e 416 del 1992). Sulle differenze tra i diversi casi citati, anche nell'ambito delle differenti "stagioni" della giustizia costituzionale italiana, si vedano le osservazioni di R. ROMBOLI, *L'obbligo per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, n. 4/2015, in particolare 8 ss.; e di R. BIN, *Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi*, in particolare 4 ss., entrambi in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, n. 4/2015, all'indirizzo www.forumcostituzionale.it.

8 Come, ad esempio, nei casi decisi con le sentt. nn. 501 del 1988 e 124 del 1991.

9 Come, viceversa, accaduto nei casi decisi con le sentt. nn. 266 del 1988 e 50 del 1989.

10 Secondo il Giudice delle leggi, infatti, «il compito istituzionale affidato a questa Corte richiede che la Costituzione sia garantita come un tutto unitario, in modo da assicurare una tutela sistemica e non frazionata di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette: per questo la Corte opera normalmente un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame, dal momento che la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi».

In sostanza, sembra dirci la Corte, la modulazione degli effetti temporali delle sue decisioni non è che una diversa espressione dei suoi interventi “manipolativi” sul testo delle leggi sottoposte al suo giudizio. Infatti «sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo».

Quanto al carattere incidentale del giudizio di cui all’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e al connesso requisito della “rilevanza”, esso non risulta inconciliabile con tale potere decisorio della Corte, dal momento che «tale requisito opera soltanto nei confronti del giudice *a quo* ai fini della prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte *ad quem* al fine della decisione sulla medesima». D’altronde «di norma», continua la Corte, la verifica in punto di rilevanza si manifesta in «un controllo di mera plausibilità» della motivazione fornita dal giudice rimettente. E, in ogni caso, «gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo *pro futuro*, della disposizione costituzionalmente illegittima».

Tutto questo, però, vale solo in presenza dei presupposti già ricordati: «l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco», alla luce del «principio di stretta proporzionalità». Presupposti che, evidentemente, la Corte ha ravvisato proprio nella questione decisa con la sentenza in commento.

3. La (non risolta) questione dell’incidentalità, e il rapporto tra l’art. 136 Cost. e le previsioni di cui agli artt. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

Diversi, come anticipato, appaiono gli spunti di interesse, sul piano processuale, di questa complessa decisione. Il problema degli effetti temporali delle decisioni della Corte (con particolare riferimento al giudizio in via incidentale) è stato lungamente dibattuto in dottrina,¹¹ in assenza di una puntuale previsione normativa in materia e di fronte ad una giurisprudenza (come abbiamo visto) in ogni caso non risolutiva. Lo stesso art. 136 della Costituzione, infatti, potrebbe far pensare ad una efficacia solo *pro futuro* delle sentenze di accoglimento della Corte, laddove stabilisce che «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sua decisione». Tuttavia, come sappiamo, al momento

¹¹ Si ricordano, tra gli altri, gli studi di R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità*, Milano, Giuffrè, 1993; F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, Padova, Cedam, 1997; M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell’invalidità della legge*, Padova, 2000. Sul punto, vedi anche gli atti del Seminario svolto presso la Corte costituzionale nel 1988, ora in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, Giuffrè, 1989.

dell'approvazione della Carta costituzionale non erano state ancora definite compiutamente le modalità di accesso alla Corte¹², per le quali il successivo art. 137 Cost. rinviava ad un'apposita «legge costituzionale»¹³.

Con l'approvazione della già citata l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, il cui art. 1 introduceva il giudizio in via incidentale¹⁴, la questione avrebbe rivelato tutta la sua delicatezza: come conciliare, infatti, la previsione di cui all'art. 136 Cost. con l'accesso in via incidentale, garantendo un concreto "interesse" pregiudiziale delle parti del giudizio *a quo* di fronte ad un'efficacia solo *pro futuro* dell'eventuale accoglimento della questione da parte della Corte? La risposta tentò di darla l'art. 30, comma 3, della l. 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» sulla Gazzetta Ufficiale, con una formulazione volta a ricomprendere negli effetti della declaratoria non solo il giudizio *a quo*, ma tutti i giudizi pendenti alla data di pubblicazione della decisione stessa. Superati, dalla stessa giurisprudenza costituzionale, i dubbi di legittimità costituzionale dello stesso art. 30, comma 3, della l. n. 87 del 1953,¹⁵ è andata consolidandosi in dottrina un'interpretazione sistematica delle due disposizioni in base alla quale la non applicazione non sarebbe altro che un effetto della mancanza di efficacia derivante dalla declaratoria di incostituzionalità.

Con questa decisione, però, la Corte sembra spingersi fino ad una sostanziale "disapplicazione" proprio della disposizione della l. n. 87 del 1953 più volte citata, con conseguenze problematiche non solo in merito al requisito della rilevanza, ma anche in relazione alla stessa natura incidentale del giudizio in questione¹⁶. Proprio per questo, e più in generale, la sentenza in commento ripropone, ancora una volta, tutte le difficoltà

12 A parte la previsione dell'art. 127 della Costituzione, che prevedeva un giudizio in via d'azione nel caso di controversie relative al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, ex art. 117 Cost.

13 La quale doveva stabilire «le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte».

14 Cfr. l'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, in base al quale «la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

15 Dalla sent. n. 127 del 1966, secondo la quale la formula di cui all'art. 30, comma 3, della l. n. 87 del 1953 «è interpretativa e integrativa di quella costituzionale, in quanto chiarisce che la pronuncia di illegittimità vale per tutti i processi in corso [...]. Non giova in contrario richiamarsi, come fanno le ordinanze di rinvio, alla diversa formulazione del terzo comma dell'art. 30, rispetto all'art. 136 della Costituzione. Questo infatti stabilisce, in linea generale ed obiettiva, quale sia la conseguenza nell'ordinamento della pronuncia di incostituzionalità: il terzo comma in contestazione ne precisa gli effetti nel processo in corso, ai fini della disapplicazione conseguente alla dichiarata illegittimità».

16 Cfr., tra gli altri, A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*; A. RUGGERI, *Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine di Corte cost. n. 10 del 2015)*, entrambi in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, n. 4/2015, all'indirizzo www.forumcostituzionale.it.

volte ad una ricostruzione di un vero e proprio «diritto processuale costituzionale»¹⁷, in qualche modo ispirato ai principi generali che regolano l'ordinaria attività giurisdizionale. Senza alcuna pretesa di esaustività, si rammenta solo come sia discussa l'esistenza stessa, nel nostro ordinamento, di un vero e proprio "diritto processuale costituzionale", dal momento che, da un lato, è rimessa alla stessa Corte per molti aspetti la regolamentazione delle procedure giurisdizionali dinanzi ad essa¹⁸ e, dall'altro, la stessa l. n. 87 del 1953 è rimessa all'interpretazione "inoppugnabile" dello stesso Giudice delle leggi. Più in generale, la stessa configurazione della Corte costituzionale quale peculiarissimo giudice o quale organo di garanzia istituzionale pone il problema in una luce che può essere, come appare evidente, radicalmente diversa.

Pur rilevando che, come evidente, alcuni dei principi generali del processo (pur richiamati dalla disciplina legislativa sul funzionamento della Corte) debbano essere "adattati" alla peculiarità dell'organo di giustizia costituzionale¹⁹, si pone il problema dell'individuazione del limite oltre il quale la Corte, pur nell'ambito del suo doveroso compito di garanzia della superiorità delle norme e dei principi costituzionali, non può spingersi, pena il venir meno di ogni ragionevole prevedibilità degli esiti del suo giudizio, oltre che della sua stessa legittimazione²⁰. Ancora più evidente, poi, tale necessità appare nell'ambito del giudizio in via incidentale che, pur non essendo un giudizio finalizzato ad una diretta tutela delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nel procedimento *a quo*, rappresenta quanto meno una forma "indiretta" di tutela, legata a doppio filo al binomio pregiudizialità-incidentalità.

Certo, la Corte appare pienamente consapevole della delicatezza della sua scelta, quando la circonda (saggiamente) di tutta quella serie di presupposti finalizzati a sottolinearne l'eccezionalità e a limitarne l'utilizzo. Tuttavia si affaccia l'impressione di una Corte padrona del "suo" processo, per la quale l'unico limite invalicabile rischia di essere rappresentato dal grado di *self restraint* che essa stessa ritiene di manifestare nell'ambito delle variegate operazioni di bilanciamento che è tenuta a compiere nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali.

17 Sul punto, per tutti, vedi R. ROMBOLI, *Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 2295 ss.

18 Il riferimento d'obbligo è alle norme del regolamento generale (di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 87 del 1953), nonché alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (di cui all'art. 22, comma 2, della l. n. 87 del 1953).

19 Si pensi, solo per fare un esempio, al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, evocato dall'art. 27 della l. n. 87 del 1953 e subito "corretto" con la previsione della c.d. illegittimità costituzionale consequenziale. Sul piano della motivazione, poi, si veda anche la giurisprudenza ormai consolidata sul possibile assorbimento di alcuni dei profili di illegittimità costituzionale proposti, e quindi non valutati dalla Corte.

20 Così, da ultimo, anche R. ROMBOLI, *L'obbligo per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, cit., 3-4.

4. Il seguito della decisione e la contestata relazione tra dispositivo e motivazione “illegittima”.

Quanto, poi, al seguito della sent. n. 10 del 2015, si è ampiamente discusso su come avrebbero reagito i giudici comuni di fronte ad una simile tipologia di decisione. Stretti tra il doveroso rispetto delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale (che, come noto, hanno efficacia *erga omnes*) e la “soggezione” alla volontà del legislatore (ex art. 101 Cost.) incarnata dalle disposizioni della l. n. 87 del 1953, non dichiarate illegittime e ancora pienamente valide ed efficaci, fino a che punto potranno spingersi a dare una lettura costituzionalmente (o “giurisprudenzialmente”) orientata del nostro ordinamento? La questione non appare affatto peregrina, dal momento che, anche alla luce di alcune supposte incongruenze tra dispositivo e motivazione subito evidenziate in dottrina, il giudice remittente ha definito il procedimento pendente sostanzialmente “disapplicando” la decisione della Corte costituzionale.

Con la recente sent. n. 217 del 2015²¹, infatti, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha sottolineato che il dispositivo della sent. n. 10 del 2015 risulta privo di qualunque accenno volto a limitarne gli effetti rispetto ai casi pendenti, cosa invece che emerge chiaramente dalla motivazione della stessa decisione. In conseguenza di ciò, tuttavia, i giudici tributari non hanno operato una lettura del primo alla luce della seconda, ma hanno ragionato esattamente in senso inverso, affermando che «la divergenza tra un chiaro dispositivo e la motivazione va risolta a favore del primo soprattutto quando, come nella specie, esso non contiene alcuna forma di rinvio alla seconda e quindi della particolare modalità di non applicazione della norma dichiarata incostituzionale» a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Insomma, continuano i giudici rimettenti, «dalla lettura del dispositivo che, ripetiamo, vince sulla motivazione, non risulta un’esplicita ragione per applicare al caso di specie la norma dichiarata illegittima», anche perché «la non applicabilità della norma dichiarata illegittima nel giudizio *a quo* è consustanziale al tipo di giudizio di costituzionalità voluto dal nostro ordinamento costituzionale». Modificare tale dato normativo «significa modificare il tipo di giudizio di legittimità», aggirando «il necessario intervento del legislatore costituzionale» attraverso motivazioni, come quella in questione, che vengono addirittura definite «illegittime» (*sic*).

Ora, a prescindere dalla problematicità (logica, prima ancora che giuridica) di individuare una generalizzata prevalenza del dispositivo sulla relativa motivazione (quasi che il primo non fosse ehe un’espressione della seconda), appare evidente come si sia verificato una sorta di corto circuito interpretativo tra Corte costituzionale e giudice del rinvio, in cui alla decisione della Corte di operare una sorta di “disapplicazione” dell’art. 30, comma 3, della l. n. 87 del 1953, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha risposto apparentemente “disapplicando” la stessa decisione della Corte, e fornendone quasi un’interpretazione correttiva ed adeguatrice.

Anche se in un contesto e con modalità decisorie differenti, la difficoltà di interpretare il dispositivo alla luce della motivazione ha portato recentemente ad esiti problematici anche

²¹ Cfr. Comm. trib. Reggio Emilia, Sez. III, sent. 12 maggio-14 maggio 2015, n. 217 (per il testo della decisione, vedi www.giurcost.it).

in merito alla vicenda che ha dato origine alla nota sent. n. 170 del 2014²². In relazione al c.d. scioglimento automatico del matrimonio in caso di rettificazione dei caratteri sessuali di uno dei coniugi, infatti, la Corte costituzionale aveva affermato, prima di tutto, che «la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso».²³ Contemporaneamente, però, lo stesso giudice delle leggi aveva dichiarato l'illegittimità dell'attuale omissione del legislatore in base alla quale non è previsto che «la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio [...] consenta, comunque ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore». Una sentenza additiva di principio, quindi. Quale, però, la sorte del vincolo matrimoniale dei ricorrenti nel giudizio *a quo*, alla luce dell'assenza di ogni forma di tempestivo intervento del legislatore?²⁴

Ebbene, tutto questo sembra dimostrare come il perseguimento da parte della Corte della tutela di importanti principi costituzionali (come, nel caso deciso dalla sent. n. 10 del 2015, l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico)²⁵ possa richiedere a volte uno sforzo argomentativo maggiore anche sul piano più strettamente processuale²⁶, con particolare riferimento alla chiarezza del “verso” e delle conseguenze della dichiarazione di

22 Ricordata anche da R. ROMBOLI, *op. ult. cit.*, 14 ss.

23 Sul punto richiamando il precedente di cui alla sent. n. 138 del 2010.

24 Per una ricostruzione delle diverse interpretazioni avanzate dalla dottrina si veda, per tutti, P. VERONESI, *Un'anomala additiva di principio in materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014*, in *Studium iuris*, n. 10/2014, 1146 ss. Come noto, con la recente sent. n. 8097 del 2015 la Corte di cassazione (giudice *a quo*) ha però ritenuto che gli effetti della sent. n. 170 del 2014 (molto discussi in dottrina) non potessero portare, nei confronti dei ricorrenti, alla conferma dello scioglimento automatico del matrimonio previsto per legge, dal momento che pur essendo rivolta in primis al legislatore, anche la sentenza additiva di principio, in quanto sentenza di accoglimento, deve trovare immediata applicazione nel procedimento *a quo*, dovendosi quindi garantire ai ricorrenti «uno statuto sostanzialmente equiparabile, sul piano dei diritti e doveri di assistenza economico patrimoniale e morale reciproci» a quello che è riconosciuto alle coppie unite in matrimonio, ma solo ed esclusivamente sino a quando il legislatore non interverrà ad introdurre una disciplina legislativa volta a regolare le unioni civili e le forme di convivenza registrate. Dunque, uno sforzo di interpretazione “adeguatrice” da parte dei giudici rimettenti di un dispositivo che tuttavia, in questo caso (a differenza da quello in commento), anche se letto alla luce della motivazione, poteva continuare a dare vita ad interpretazioni contraddittorie quanto alla sorte del vincolo matrimoniale dei ricorrenti nel giudizio *a quo*.

25 Ritenuto tuttavia assai meno decisivo, come noto, qualche tempo dopo dalla medesima Corte in occasione della sent. n. 70 del 2015, relativa al blocco dell'indicizzazione dei trattamenti pensionistici deciso nel 2011 (sul punto, si vedano le osservazioni critiche di A. BARBERA, *La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte*, in *Rivista AIC*, n. 2/2015, all'indirizzo www.rivistaaic.it; e di A. MORRONE, *Ragionevolezza a rovescio. L'ingiustizia della sent. n. 70/2015*, in *Federalismi.it*, n. 10/2015, all'indirizzo www.federalismi.it).

illegittimità costituzionale (magari denunciando, quale giudice *a quo*, la stessa incompatibilità con la Costituzione delle regole processuali vigenti, se ritenute irragionevoli, prima di giungere alla decisione della questione principale)²⁷.

* Professore di Diritto costituzionale, Università di Bologna.

Forum di Quaderni Costituzionali

²⁶ Vedi, in questo senso, anche la problematica ricostruzione in punto di ammissibilità della questione operata dalla sent. n. 1 del 2014, che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge elettorale (l. 21 dicembre 2005, n. 270), cui ha fatto séguito, anche in questo caso, una complessa decisione di "accertamento" dello stesso giudice del rinvio (vedi Cass., sez. I civile, sent. 4 aprile-16 aprile 2014, n. 8878, reperibile su www.cortedicassazione.it).

²⁷ Come sottolineato tra gli altri, ancora una volta, da R. ROMBOLI, *op. ult. cit.*, in particolare 20 ss.